ACCORDO SINDACALE SUL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA NELLE ISTITUZIONI AGIDAE SOCIO - ASSISTENZIALI

PARTE PRIMA

Il giorno 22 maggio 1997, alle ore 15.30, in sede AGIDAE, a Roma, in Via V. Bellini 10, tra l'AGIDAE, rappresentata da P. Francesco Ciccimarra, Sr. Franca Chemel, Fr. Barnaba Amici, Fr. Paolino Donato* e le OO.SS. F.P. - CGIL, rappresentata da Mauro Alboresi, il FISASCAT - CISL, rappresentato da Luciana Cirillo, la UILTUCS - UIL, rappresentata da Paolo Poma, si conviene, in applicazione di quanto contenuto nel D.L.vo 19/9/1994 n. 626, quanto segue.

In applicazione dell'art. 18 del D.L.vo 19/9/1994 n. 626, in tutti gli Istituti AGIDAE, è eletto il Rappresentante alla sicurezza (R.L.S.).

Il Rappresentante alla sicurezza ha le attribuzioni individuate e definite dall'art. 19 del D.L.vo 626/94.

Il Rappresentante alla sicurezza viene eletto, in ragione di uno ogni 200 dipendenti o frazione di 200 in ciascun Istituto.

L'elezione avviene in apposita assemblea, con avviso portato a conoscenza di tutti i dipendenti.
All'assemblea partecipano con diritto di voto tutti i dipendenti dell'Istituto.

Il voto è individuale, non delegabile e viene espresso a scrutinio segreto su lista unica.

L'assemblea nomina tra i suoi componenti un presidente ed un collegio composto da n. 2 scrutatori che assistono il presidente nelle operazioni di scrutinio.

Hanno diritto di elettorato passivo tutti i dipendenti che:

- siano maggiorenni
- siano assunti a tempo pieno e indeterminato.

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza esplica una specifica forma di rappresentanza di tutti i lavoratori per le funzioni previste dal D.L.vo 626/94.

Tale funzione, di norma, non coincide con quelle contrattuali negoziali proprie delle R.S.U. e/o delle R.S.A..

Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza dura in carica 3 anni ed è rieleggibile. E' possibile la revoca del R.L.S. qualora ne faccia richiesta 1/3 dei lavoratori interessati.
Nel caso di rinuncia, dimissioni o revoca dello stesso subentra il primo dei non eletti.

Il R.L.S. esplica le sue funzioni in coerenza con quanto previsto dal D.L.vo 626/94 e viene obbligatoriamente consultato dal Responsabile per la sicurezza in tutti i casi previsti dalla legge.

* Ai lavori hanno partecipato, per l'AGIDAE, Sr. Maria Ippolito e Sr. Donatella Zordan.

Egli ha diritto ad accedere, senza creare problemi allo svolgimento dei servizi, agli ambienti di lavoro per verificare lo stato di attuazione delle misure di prevenzione collettiva contenute nel piano per la sicurezza.

Per l'espletamento del proprio mandato, il R.L.S. fruisce di un monte - ore annuo di permessi retribuiti pari a: 10 ore negli Istituti fino a 15 dipendenti; 18 ore negli Istituti fino a 60 dipendenti; 24 ore negli Istituti con oltre 60 dipendenti.

Non rientra nel conteggio di cui sopra il tempo impiegato per le consultazioni obbligatorie previste dal D.L.vo 626/94.

L'Istituto procede attraverso le ordinarie procedure di controllo obiettivo alla verifica del suo utilizzo.

La verifica della qualità dell'operato del R.L.S. è attribuita ai lavoratori.
Il R.L.S. seguirà un apposito corso di formazione.
A tale titolo, egli ha diritto ad un monte - ore di lavoro retribuito nella misura di numero 32 ore.
Le parti si impegnano a ritrovarsi entro 12 mesi per verificare l'adeguatezza del monte - ore come sopra individuato.

Qualora il corso di formazione venga promosso, istituito od organizzato dagli Organismi Paritetici, la partecipazione del Rappresentante a detto corso sarà integralmente retribuita anche se la sua durata risultasse diversa da quanto previsto dal precedente comma.

Le parti convengono inoltre sull'opportunità di verifiche periodiche congiunte sul tema in questione ed a tal fine si impegnano a reincontrarsi entro il 30/06/1998 e, successivamente, a richiesta di una delle parti contraenti, per verificare l'efficacia di quanto pattuito e, se del caso, per un aggiornamento o modificazione.

PARTE SECONDA: ORGANISMI PARITETICI

Le parti contraenti, nel mettere in atto quanto disposto dallo art. 20 del D.Lvo 626/94, fermo restando quanto previsto dal 2° comma dello stesso articolo, concordano quanto segue:

1. COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE

La commissione Paritetica Nazionale assume anche compiti in materia di igiene e sicurezza, e precisamente:

- promuove la costituzione di organismi paritetici regionali (sezioni specifiche aggiuntive paritetiche), e coordina la loro attività;

- organizza seminari ed altre attività complementari dei componenti gli organismi paritetici regionali;

- definisce le linee guida ed i comportamenti comuni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;

- valuta eventuali esperienze ed intese già operanti nel settore, che siano di riferimento per gli organismi paritetici regionali, anche in relazione alla attuazione di progetti formativi in ambito locale;

- promuove e coordina interventi formativi, attivando canali di finanziamento da parte dell'Unione Europea e di altri Enti pubblici Nazionali e Comunitari;

- favorisce lo scambio di informazioni e valutazioni sugli aspetti applicativi della vigente normativa e delle iniziative delle Amministrazioni pubbliche;

- approfondisce le proposte di normative comunitarie e nazionali, allo scopo di individuare eventuali posizioni comuni da prospettare al Governo, al Parlamento alle Amministrazioni competenti.

2. COMMISSIONE PARITETICA REGIONALE

Entro 180 giorni, dalla data del presente accordo, a livello regionale, le Commissioni Paritetiche Regionali, coordinate con la Commissione Paritetica Nazionale, assumono, anche il compito di promuovere iniziative formative in tema di prevenzione.

A tal fine la Commissione Paritetica Nazionale di sua iniziativa, o su proposta delle Commissioni Paritetiche Regionali, elabora progetti formativi in materia di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro. Tali progetti formativi, elaborati in sintonia con le linee guida e le indicazioni di carattere generale concordate in seno alla Commissione Paritetica Nazionale, vengono comunicati alla Commissione Paritetica Regionale.

La Commissione Paritetica Regionale, onde favorire la realizzazione delle iniziative proposte, oltre a tenere rapporti con l'Ente Regione e gli altri soggetti istituzionali e non, operanti in materia di salute, sicurezza e prevenzione, può, di sua iniziativa, promuovere direttamente l'organizzazione di corsi o giornate formative specifiche.

Si conviene, infine, che il presente verbale di accordo costituisca allegato al CCNL.

AGIDAE FP - CGIL FISASCAT - CISL UILTUCS - UIL